

Fondazione
Istituto Internazionale di Storia Economica “F. Datini”
PRATO

IL BREVE
DELL’
ARTE DE’ CALZOLAI
DI PRATO
FATTO NELL’ANNO 1347

PRATO
DALLA TIPOGRAFIA GUASTI
MDCCCLXI

ZIBALDONE PRATESE - 2

© Fondazione Datini / Biblioteca Roncioniana Prato

Arte dei calzolai [Prato]

Il breve dell'Arte de' calzolai di Prato : fatto nell'anno 1347 / [a cura di Cesare Guasti]. - Prato : Guasti, 1861. - 27 p. ; 24 cm. - (Miscellanea pratese di cose inedite o rare, antiche e moderne ; 4)

Ed. di 100 esemplari e 2 in carta inghilese

DELLA
MISCELLANEA PRATESE

DI COSE INEDITE O RARE
ANTICHE E MODERNE

N.º 4.

PUBBLICATO NELL' OTTOBRE

MDCCCLXI.

EDIZIONE DI CENTO ESEMPLARI,

E DUE IN CARTA INGHILESE.

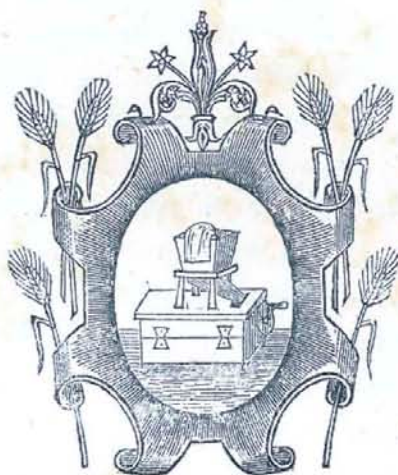
IL BREVE

DELL'

ARTE DE' CALZOLAI

DI PRATO

FATTO NELL' ANNO 1347.



PRATO,

DALLA TIPOGRAFIA GUASTI.

MDCCCLXI.





I. IX. 45/5

AVVERTIMENTO

Il Breve dell'arte de' Calzolai di Prato, fatto nel 1347, fu da me pubblicato nei Ricordi filologici e letterari (n.º 9, 11, 14, 18) che si stamparono a Pistoia negli anni 1847 e 48, traendolo da una copia del canonico Domenico Giannini, che sta nel codice 64 della libreria Roncioniana. Ma venutomi alle mani, dopo qualche tempo, il testo originale, che si conserva nell'archivio del Comune di Prato, mi potetti accertare di due cose: che il copiatore non era stato sempre accurato, e che il Breve non era intiero. Questo codice membranaceo in foglio consta di 85 carte tutte scritte, che contengono i nomi de' matricolati nell'arte per i quattro quartieri della terra di Prato, e le Riforme fatte dal 25 di giugno 1365 al 24 d'ottobre 1762. Nelle prime sei carte stanno i XXXV capitoli dell'antico Breve, scritti di buona lettera, con i titoli in rosso, e con la prima I iniziale rozza-mente miniata, e portante nel corpo lo stemma dell'arte, ch'è uno stivale con la gamba fino a mezza coscia. Che il capitolo XXXV non è compiuto, si vede dalle parole scritte a piè di pagina, che richiamano le prime d'un'altra carta che manca; e che ai XXXV capitoli ne seguitassero alcuni altri, si ricava dalla Riforma del 1365, in cui trovasi fatta menzione del capitolo XXXVII, in questa guisa: Item, trigesimumsectimum capitulum dicti Brevis, positum sub rubrica Che veruno ardisca di contradire et c., a principio usque ad finem annullaverunt et capsaverunt; corrigentes hoc modo, videlicet:

Quod nullus dicte artis audeat vel presummat in futurum appellare seu de nullitate opponere, vel quoquo modo contradicere per se, vel alium eius nomine, ab aliqua sententia seu condepnatione, sive ab aliquo precepto ferendo seu fiendo per rectores dicte artis vigore dicti Brevis; sub pena solidorum centum denariorum f. p. contrafacienti seu appellanti de facto auferenda per rectores dicte artis. Et nichilominus ipso facto ille talis seu illi tales appellans seu contrafaciens, seu appellantes aut contrafacientes sit et sint privatus et privati omni honore, officio et beneficio dicte artis.

Da questa medesima Riforma si viene a sapere, come esistesse pure un antico Breve latino; poichè, ad evitandum questiones et scandala, que oriri consueverunt inter sotios dicte artis occasione dubii obscuritatis et ambiguitatis veteris Brevis dicte artis licteraliter scripti; et ut quilibet sotius prefate artis, legere sciens, predictum Breve vulgariter scriptum ad sui beneplacitum cum intellectu legere et intelligere possit, et effectuosa et perpetua inter homines dicte artis tranquillitas generetur; i quattro Approvatori e correttori dei Brevi delle arti annullarono dictum Breve vetus licteraliter scriptum, e confermarono e approvarono supradictum Breve vulgariter scriptum, con le proprie addizioni e correzioni.

Durò in vigore questo Breve volgare, salvo alcuni parziali cambiamenti, fino al 1561; nel quale anno, il primo giorno di maggio, quattro riformatori eletti da tutto il corpo dell' arte de' Calzolai, congregati nella compagnia degl' Innocenti, diedero mano alla compilazione de' nuovi Capitoli, che rimasero da loro approvati sotto il dì 28 di luglio, e confermati nel giorno appresso dagli Operai del Cingolo, ch' eran anche gli approvatori degli Statuti delle arti di Prato. Le rubriche de' nuovi Capitoli sono queste:

1. Dell' uffitio del camarlingo.
2. Che il camarlingo non possa comporre senza partito delli consoli et proveditore.
3. Di fare il camarlingo.
4. Di dare il salario al camarlingo.

5. Del rifiuto del camarlingo.
6. Dell' uffitio del provveditore.
7. Che li consoli dell' arte siano presenti a tutti li partiti.
8. Di fare li ragionieri.
9. Del trarre li consiglieri.
10. Che li consiglieri abbino autorità di dare limosina agli amalati.
11. Che li matricolati paghino soldi 2 per ciascuno.
12. Di fare una cassetta a spese dell' arte.
13. Del fare dire una messa.
14. Dell' accompagnare uno alla chiesa quando morrà.
15. Del matricolare.
16. Quando canta messa un prete novello.
17. Che un lavorante non si possa partire dal maestro, se non lo ha pagato.
18. Di dare il salario al cancellieri.
19. Quanto ha da durare la Riforma.
20. Del riconoscere l' arte.
21. Di dare la elemosina alla cassetta.
22. Del matricolare i forestieri.
23. Di dare il pepe a' consoli.
24. Modo che hanno da tenere quelli che conducano coiami pelosi o conci, o scarpe.

La Riforma del 1 di maggio 1568 poco svara dalla precedente: ma in ambedue le Riforme si confermano gli ordini fatti per l' altre Riforme in favore dell' arte.

L' arte de' Calzolai era anticamente raccomandata a san Paolo: nelle Riforme del secolo XVI si trovano ricordati i santi Filippo e Iacopo apostoli come protettori; e la chiesa dove i calzolai si radunavano per le pratiche religiose era quella di San Giovanni Rotondo sulla piazza della Pieve. Ma nella Riforma de' 2 d' ottobre 1611 s' invocano, oltre i due apostoli, i santi Crespino e Crespignano; e di questi avvocati e patroni si fa sempre menzione nelle posteriori Riforme, e vi si ordina di guardarne la festa. Anzi dal 1689 in poi

vediamo palesamente trasformarsi questa corporazione in una di quelle compagnie laicali, che attendevano alle opere della pietà cristiana sotto la invocazione della Vergine e de' Santi; cosicchè può dirsi, che prima dell'abolizione delle Arti ordinata da Leopoldo I, la esistenza civile di quelle società era già quasi finita sotto il governo dei Medici. La compagnia de' santi Crespino e Crespignano si adunava nel 1689 nella chiesa di San Giorgio; ma nel 1694 si trova trasferita in quella di San Pier Forelli, dove rimase fino a' nostri giorni.

Rinvenuto il codice originale di questo Breve, io ne posso offrire agli studiosi della nostra lingua una lezione più sincera di quella che si ha nei Ricordi filologici e letterari: ma dovendo servire questa nuova stampa per le citazioni che dal Breve de' Calzolai han tratto gli Accademici della Crusca, non ho creduto opportuno riprodurre le note, che io, giovane ancora, stimai allora utili ai giovani, e che sempre (sia luogo al vero) non danno nel segno. Così nel produrre il testo non ho ritratto (come feci l'altra volta) ciò che a tutt' i manoscritti di quell'età è comune; vo' dire, lo scrivere unitamente alcune parole, addoppiando talora certe consonanti, come si fa nella pronunzia. L'e congiunzione, scritta ne' codici in forma d' un sette, si suole comunemente stampare per et; ma il Salviati ne aveva fatti accorti dell' errore, osservando come quel segno si adoperasse per una pura e semplice e anche nel corpo delle parole, e per è verbo. Il manoscritto del nostro Breve conferma l'osservazione del Salviati; poichè vi si trova l'et, l'e semplice, e l'ed scritto con il segno 7 e il d.

C. G. A. D. C.

IL BREVE

DELL'

ARTE DE' CALZOLAI

DI PRATO.

In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, amen. Et ad onore dello' omnipotente Idio, e della beata Vergine Maria, e de' beati apostoli Piero e Pavolo, e di messer santo Stefano, primo martire, padrone e protectore del Comune e popolo della terra di Prato, e di tucti i Sancti e Sancte di Dio, e della sacrosancta romana Chiesa; ad onore e buono stato del Comune e popolo della terra di Prato; ad onore et utilità e buono stato della compagnia dell' arte de' Calzolari della terra di Prato, e dell' università de' compagni della decta arte. Questo è lo BRIEVE dell' università della decta arte, facto e composto al tempo¹ del nobile e potente cavaliere messer Bindaccio de' Mangiadori da Sanminiato, honorevole conservadore della iuridizione della reale Maestà², della terra di Prato e del suo distretto; e de' discreti huomini Francesco del Gonnella e Bandino di Mone, rectori della decta arte; e per li decti rectori, insieme coll' infrascripti huomini della decta arte, cioè per ciascuno quarthieri, electi a fare lo decto Brieve; sotto li anni della 'ncarnatione del nostro Signore Yesu Cristo M. ⁶III. xlvij, nella inditione xv, del mese di maggio; e per la autorità e balya alli decti rectori e infrascripti huomini conceduta dalla università della,

¹ Il codice non ha *al tempo*.

² Cioè, del Re di Napoli.

decta arte; onde n' aparisce riformagione scritta per mano di ser Michele di Meo, notaio da Prato, et allora notaio della decata arte. Li nomi de' quali sono questi, cioè:

Francesco del Gonnella	}	rectori e consoli;
Bandino di Mone		
Finuccio Calendini, per lo quar. Sancto Stefano;		
Villano Becti, per lo quar. di Sancta Maria;		
Andrea di Gieri, per quar. di Sancta Trinita;		
Bernarduccio Tuccioli, per San Marco.		

i. — *Come l'ufficio della rectoria della decata arte si debbia acceptare, e non rifiutare.*

Statuto et ordinato è per li soprascripti rectori e correctori e factori e correggitori di questo Brieve dell'arte e della compagnia de' Calzolari della terra di Prato e del suo distrecto, che qualunque de' compagni della decata arte sarà electo a l'ufficio della rectoria della decata arte, ovvero a qualunque altro ufficio dell'arte predetta, quello ufficio accepti, et acceptare et fare debbia; e quello ufficio acceptato, lo debbia fare iusta la sua possa, a buona fede; e ciascuno compagno della decata arte, et ancora la decata arte, mantenere e reggere in buono e paceffico stato, iusta la sua possa, insino alla fine del suo ufficio. E tucti e ciaschuno denaio della decata arte, li quali ¹ alle sue mani perverranno, ovvero ad altrui per lui, nel tempo del suo ufficio, per cagione della decata arte, salverà e guarderà per la decata arte, a buona fede; e non spenderà di quelli, se non ad onore e buono stato della decata arte: a pena di soldi venti di denari piccoli, per ciascuna volta, chi contra facesse: e non però di meno sia tenuto e debbia fare lo decto ufficio.

ii. — *Dello aiuto che si dee dare a chi avesse questione per cagione dell'arte.*

Item, statuto et ordinato è per li predicti ufficiali, che se alcuno compagno di questa arte, quando fosse rectore, ovvero alcun altro compagno dell'arte predicta, per comune facto, e stato et honore

¹ Cioè, denari.

della decta arte, cum alcuna persona avesse lit' e questione alcuna; sieno tenuti li huomini dell'arte predecta aiutare questo cotale, overo costoro, della ragione ¹ insino alla fine della questione. E se spese overo danno che di quella lite overo quistione uscise, sieno tenuti e debbiano a quello cotale, overo a quelli cotali che avessono sostenuto lo predecto danno, overo spesa, per parte di tuct'i compagni, senza danno ne li debbino conservare: e li rectori della decta arte, che per lo tempo saranno, sieno tenuti e debbiano quella cotale spesa, overo danno, fare dispensare intra li huomini della decta arte, a buona fede, senza frodo.

iii. — *Della electione de' consillieri dell' arte predecta.*

Ancora ordiniamo e fermiamo, che li rectori di questa arte presenti, o che per lo tempo saranno, sieno tenuti e debbiano, inmanente dopo la loro electione, eleggere uno buono e leale de' compagni della decta arte, per ciaschuna porta della terra di Prato, se in ciascuna porta si truova; se non, si lo tolgano del quarthieri di quella porta, et altrimenti non. E questi otto huomini s'intendano e sieno consillieri de' decti rectori, et ufficiali della predecta arte: e duri lo loro ufficio tucto 'l tempo di quella rectoria, e non più. Colli quali consillieri i decti rectori possano et abbiano piena licenzia e balia di fare e di tractare et ordinare e diliberare tucte e ciaschune cose, che a loro parrà che sieno utili e necessarie per l'arte predecta. E quello che per li predecti rectori e consillieri, overo per la maggiore parte di loro, sarà ordinato e fermato e stanziato e diliberato, valla e tenga, et ad esecutione si mandi, come se facto e stanziato e fermato fosse per tucta la decta arte, overo per li huomini della decta arte, no obstante alcuno capitolo, overo adiunta, che fosse in questo Brieve posta di sopra overo di sotto, overo che si ponesse; salvo ch' non si possa aggiungere, overo menimare, alcuna parola di questo capitolo, senza la licenzia di tucta l'arte.

¹ *Aiutarlo della ragione*; cioè, procurare che gli sia reso giustizia.

iiii. — *Come i rectori si debbiano fare ragione a quelli dell' arte.*

Ancora ordinato e fermato è ¹, che i rectori di questa arte, che sono overo per lo tempo saranno, amondue, overo alcuno di loro, per sè e per l' altro rectore suo compagno, possano e sieno tenuti e debbiano fare osservare e rendere ragione a tuct' i compagni dell' arte, quando ellino, overo alcuno di loro, si richiamassono dinanzi a loro, overo ad alcuno di loro, d' alcuna cagione overo questione, la quale s' appartenesse a questa arte della calzolaria: cioè, che se alcuno compagno di questa arte si richiamasse dinanzi a' rectori d' alcun altro compagno dell' arte, li rectori lo facciano richiedere quello cotale, per cui è la quistione, che in persona comparisca dinanzi a loro, per lo messo dell' arte, overo per altro messo, come a loro piacerà. E se quello cotale richiesto comparirà, e confesserà la domanda, li rectori, overo alcuno di loro, li facciano comandamento che paghi quella quantità confessata, da ivi a otto dì, a quello cotale che li li adimanda. Ma se quello cotale che fie richiesto non venisse alla prima o alla seconda richiesta, sieno tenuti i decti rectori, overo alcuno di loro, vedere diligentemente e sommariamente le ragioni di ciascuna delle parti, per testimoni, overo per alcun' altra informagione che potranno avere migliore; e quella questione terminare e diffinire lo più tosto che possono. Ed ellino e quelle cose e sentenze che daranno, overo comandamenti che faranno o imporranno, facciano in presenza del notaio della decta arte, e scrivansi per lo decto notaio. E da quelle sentenze, overo comandamenti, overo gravamento, overo processo, non si possa nè debbia appellare, overo annullare, overo opporre. E' decti rectori possano li richiesti, che non compariscono dinanzi a loro, overo chi le loro sentenze overo comandamenti no observerà, fare pignorare, quando vorranno, e quante volte, insino nella quantità adomandata, overo che si conthiene nel comandamento overo sentenza: et ancora la pena che porrano a chi le predecite sentenz' e comandamenti non observerà. E la predecita quantità della moneta posta per pena debbiano fare pervenire alle mani del camarlingo della decta arte, per la decta arte ricevente; et ancora li pegni tolti a chi non pagasse le decte pene,

¹ Manca è nel codice.

fare pervenire alle mani del decto camarlingo; e quelle ¹ non rendere, disine a tanto che la predecta pena non è interamente pagata.

v. — *Come sono tenuti i rectori di far fare scriptura piuvica quando alcuno giura.*

Sieno tenuti i rectori di questa arte di far fare scriptura piuvica quando alcuno enterrà alla matricola e compagnia di questa arte, cioè quando quello cotale arà pagato la sua entratura, cioè quando giurerà di nuovo ². E questa cotale scriptura si faccia de l' iuramento che fa quando di nuovo entra all' arte. E quello giuramento e scriptura di-nunciare e manifestare a' nuovi rectori ³, e l' nome di quello cotale fare scrivere nella matricola della decta arte, sì e in quanto elli abbia pagato la sua entratura.

vi. — *Come li rectori sieno tenuti di fare pervenire tuct' i denari e cose della decta arte alle mani del camarlingo dell' arte decta.*

Ancora sieno tenuti e debbiano i rectori della decta arte fare venire alle mani del camarlingo dell' arte predecta, per la decta arte ricevente, ogni cosa e quantità di denari che tucto 'l tempo del loro ufficio è pervenuta nella decta arte.

vii. — *Come i rectori nè camarlingo non ispendano oltra a soldi diece.*

Item, che i rectori e camarlingo di questa arte non ispendano nè spendere possano oltra a soldi diece di denari della pecunia o beni della decta arte, oltra alla forma del presente Breve, senza la volontà e consentimento de' loro consillieri e della decta arte. E nondimeno debbiano de' decti soldi diece rendere ragione diligentemente al tempo del loro sindacato. E oltra a questo non possano spendere in tucto lo tempo del loro ufficio.

¹ Cioè, cose pignorate.

² È il *nuper*, non l' *iterum* de' Latini.

³ Sottintendi, si debba.

viii. — *Come neuno non riceva alcuno compagno a l' arte predecta, se imprima non giura all' arte predecta.*

Statuto e ordinato è, che ciaschuno compagno di questa arte, se riceverà alcuno compagno, lo quale no abbia iurato alla decta arte, sia tenuto e debbia, infra xv di proximi che l'arà ricevuto a compagno, dinumpziallo e manifestallo a' rectori dell'arte, che per lo tempo saranno; e dire: Io ho ricevuto per compagno cotale, il quale non à giurato alla nostra arte. E chi contro farà sia punito, per li rectori che per lo tempo saranno, in soldi diece di denari.

viii. — *Come ciaschuno compagno fia tenuto di tenere credenza di quello che li rectori l' imporranno.*

Statuto e firmato è, che tucti i compagni di questa arte sieno tenuti di tenere credenza di tuct' i loro compagni, secondo che per li rectori, ovvero per altro ufficiale, della decta arte per credenza sarà posta; salvo se quella credenza fosse in danno o proiudicio del popolo o comune di Prato. E li rectori, che per lo tempo saranno, sieno tenuti e debbiano a ¹ quelli che contro faranno in tucto, ovvero in parte, punire e condannare per ciascuna volta in soldi venti di denari; e decti venti soldi debbiano fare pervenire, al loro tempo, a mano del camarlingo della decta arte. E quello cotale ², che contro a ciò farà, in tucto ovvero in parte, al decto capitolo ovvero statuto, sia creduto, ovvero credere si debbia, a uno testimonio almeno, per vera pruova delle decte cose.

x. — *Come i rectori sono tenuti di fare giurare coloro che faranno la decta arte, li quali non avessero giurato.*

Statuto e fermato è, che qualunque nella terra di Prato, ovvero nel suo distreto, farà questa arte della calzolaria; ovvero, che comperi e venderà coame, ovvero suola, ovvero venderà scarpette nuove o vecchie, o zoccoli o pianelle; chiunque delle decte cose facesse,

¹ Cioè, sieno tenuti a punire quelli, ec.

² Intendasi, E circa a quel tale, ec.

overo facesse fare, per vendere, e no avesse giurato a questa arte et a questo Brieve; li rectori di questa arte, che per lo tempo saranno, giusta loro possa, sieno tenuti e debbiano quello, che no avesse giurato, costringere e fare costringere alla Podestà della terra di Prato, overo Capitano, overo altro ufficiale, che a ciò avesse balia, a costringerlo a questo Breve osservare, e¹ in tucto aempiere ciò che in questo si conthiene. E quelli che giurerà sia tenuto e debbia dare e pagare al camarlingo della decta arte, per la decta arte ricevente, per entrata alla decta arte della calzolaria, interamente livere quactro di buoni denari fiorentini piccoli. E queste livere quattro sia tenuto e debbia pagare interamente quando giura all' arte predecta, e non si possa nè debbia per li rectori dare alcuno termine, overo fare credenza in veruno modo delle decte livere quattro. E se questo cotale si contendesse di non giurare, infra la seconda richiesta e comandamento a lui facto da' rectori, sia costretto per li rectori, e sia tenuto di pagare livere quattro per entrata alla decta arte; salvo che non sia costrecto a pagare veruno fillibuolo di verun de' compagni della decta arte, overo fillibuolo d'alcuno della decta arte, li quali non sieno tenuti a pagare alcuna cosa per entrata alla decta arte. E qualunque di Prato, overo del distretto, lo quale facesse la decta arte, overo d'altro luogo, lo quale facesse la sopradecta arte, il quale si vedesse espressamente fare la decta arte, ed elli cessasse di giurare al decto Brieve, come decto è, overo di pagare la decta entrata dell' arte, come di sopra è decto; sia divietato e rimosso, e divietare e rimuovere si faccia quello cotale che non vuole pagare, nè osservare in tucto le soprascripte et infrascripte cose, dalli rectori della decta arte, li quali saranno per lo tempo; et ancora alli loro successori, infino a tanto ch'elli abbia pagato la decta entrata alla decta arte della calzolaria, la quale nel decto Brieve si conthiene. Ancora, che veruno de' compagni della decta arte a quello cotale così divietato non debbia nè possa prestare nè acomandare² alcuna cosa che s'apartengha alla decta arte della calzolaria, overo fare con lui alcuna mercatanthia che si appartengha all' arte predecta; e non deb-

¹ L'e vien supplita.

² Anche negli *Statuti dell' Opera di sant' Iacopo di Pistoia* si trova accomandare insieme con prestare.

biano insieme stare in una bottega. E chi contro a ciò farà, sia punito per li rectori della decta arte, per ciascuna volta, in soldi diece di denari piccioli. E ciaschuno possa, e a lui sia licito, senza alcuna pena, quello cotale, che farà incontro alle predecite cose, accusare a' nostri rectori. E li rectori sieno tenuti di tenere credenza a quello cotale accusatore: e debbia avere, quello cotale accusatore, la metà della pena, ovvero della condannagione, che esce di quella cotale dinunzia ovvero accusa.

xi. — *Come i fillihuoli de' calzolari, che facessero la decta arte, sieno tenuti di giurare alla decta arte infra certo termine.*

Ancora statuto e fermato e ordinato è, che ciaschuno fillihuolo di veruno de' compagni della decta arte, facesse ovvero farà la decta arte della calzolaria, sarà richiesto da' rectori della decta arte, ovvero dal loro messo, che debbia iurare e saramento fare a questo Brieve dell'arte predecita, ed osservare tucte quelle cose che in esso si contengono, come sono tenuti di fare li compagni dell'arte predecita. E dopo la terza richiesta, ovvero inquisitione, facta personalmente di quello cotale, ovvero alla casa ovvero sua habitatione ovvero bocthega, e non giurasse, ovvero di giurare si scusasse o non volesse, al decto Brieve, non possa nè debbia possa ¹ giurare: e non sia ricevuto ovvero amesso per compagno della decta arte, ovvero possa giurare, se prima non pagha al camarlingo della decta arte, e per la decta arte ricevente, per entrata della decta arte, interamente soldi venti di denari piccioli fiorentini. E se pure entrasse innanzi alla terza richiesta, non sia tenuto di pagare, se none soldi diece per iuratura alla decta arte.

xii. — *Che veruno de' compagni, lo quale avesse alcuna questione di facto d' arte, non si possa richiamare se non a' nostri rectori.*

Statuto e ordinato e fermato è, che se alcuna lite ovvero quistione sarà tra alcuni de' compagni dell'arte predecita, d'alcuna cosa ovvero caso che s'appartenesse o aspectasse alla decta arte; neuno compagno della decta compagnia non possa nè debbia richiamarsi se non dinanzi a' rectori della decta arte. E chi contro a ciò farà, li rectori della decta

¹ Per *poscia*, che trovasi così scritto nelle antiche carte.

arte, che per lo tempo saranno, sieno tenuti e debbiano torre a quello cotale contrafaccente, cioè che si richiamasse altrove che a' rectori, per pena, per ciascuna volta, soldi diece di denari, e non renderlili.

xiii. — *Come i rectori sono tenuti di diffinire tucte le quistioni che saranno poste dinanzi da loro.*

Statuto e fermato è, che se alcuno della decta arte e compagnia dovrà ricevere od avere alcuna quantità di moneta da alcuna persona, per cagione dell'arte della calzolaria preducta, di questo si richiamasse dinanzi a' nostri rectori dell'arte; li rectori, cognosciuta la verità, sieno tenuti quello cotale debitore dinunziare alli huomini della decta arte e compagnia, e a loro comandare, che quello cotale debitore interdecto poscia non facciano ¹, e non permectano di fare alcuna cosa overo lavorio che s'apartenesse all'arte preducta, se prima non à pagato e contento quello cotale creditore. E se dopo a quello interdecto, alcuno de' compagni dell'arte controfaccesse, sieno tenuti i decti rectori costringere e condannare quello cotale contrafaccente in soldi diece di denari piccioli; e che paghi quello che quello cotale debitore intradecto era tenuto di pagare, per cagione e facto della decta arte.

xiiii. — *Della drittura che si dee pagare all'arte, delle lite e quistioni e richiami.*

Ancora statuto e fermato è, che li rectori di questa compagnia, che per lo tempo saranno, sieno tenuti e debbiano torre, overo fare pagare, per ciascuna livera che si conthiene in ciascuno comandamento, ched e' faranno ad alcuno della decta arte, a petizione d'alcuno dell'arte preducta, di facti o cagioni che si apartengano alla decta arte, per drittura denari tre per ciaschuna livera; e da soldi venti in giù non si paghi nulla. E' decti rectori sieno tenuti e debbiano quello cotale, contra cui sarà facto lo comandamento, di costringerlo a pagare al camarlingo della decta arte, per la decta arte ricevente, la decta drit-

¹ Forse manca qualcosa: e vuolsi intendere, che non facciano fare a quel debitore, nè permettano che altri gli faccia fare, &c.

tura, sì come di sopra è decto. Ma se di quella questione fosse niego, cioè che l'una delle parti negasse; allora ciascuna delle parti debbia pagare quella drittura al camarlingo dell'arte, per la decta arte ricevente, come di sopra è dichiarato.

xv. — *Come si tenga ragione a' forestieri che si richiamano dinanzi a' rectori.*

Statuto, ordinato e fermato è, che se alcuno forestieri alla terra di Prato si richiamasse dinanzi a' nostri rectori d'alcuno de' compagni della decta arte, per facto e cagione dell'arte predecta; li rectori sieno tenuti e debbiano, se di quella adomanda non fosse niego, inmantenente udita et intesa la confessatione, a quello cotale che sarà confesso, di comandare che debbia pagare quello cotale forestieri, da ivi a otto di proximi, ciò ch'elli à confessato. Ma se di quella adomanda fosse niego, sieno tenuti i rectori quella quistione tenere; e cognosciutane la verità e le ragioni delle decte parti, per tre saramenti, ovvero per altra via o modo, il quale ¹ mellio possano questo facto investigare e cognoscere, debbiano la decta quistione diffinire e terminare infra uno mese dal dì della decta queremonia facta. E se il discepolo si richiamasse del maestro, questo medesimo si faccia et osservi, e poscia che di quello debito saranno certi i decti rectori. E se alcuno discepolo sarà tenuto di dare alcuna cosa ad alcuno suo maestro, lo quale sia de' compagni della decta arte, e poscia andrà ad alcun'altra bocthega; lo maestro, ovvero lo maggiore di quella bottega, sia tenuto e debbia quello cotale discepolo non ritenere, nè darli a fare alcuno lavorio appartenente alla decta arte, nella sua boctega ovvero altrove, se prima non paga l'altro suo maestro di ciò che li è tenuto et obligato; cioè quando a quello cotale, che 'l rithiene, fie facto manifesto. E se quello pure lo ritenesse, o controfacesse, paghi per pena, per ciascuna volta, soldi quaranta di denari fiorentini piccoli al camarlingo della decta arte, per l'arte ricevente.

¹ Cioè, per il quale.

xvi. — *Che veruno non debbia fare danno overo ingiuria sopra alcuna compera.*

Ancora è statuto e ordinato, che qualunque de' compagni dell'arte predecta sarà per comperare alcuna mercatanthia appartenente alla decta arte, neuno compagno della decta arte non faccia overo li debbia far fare alcuno danno overo ingiuria, overo impedire o stroppiare per alcuno modo lo decto mercato. Ma se di quella mercatanthia overo compera vorrà parte, sia tenuto d'averla ¹, e quello cotale comperatore di darli, salvo se non fosse solo una pelle. E questo s'intenda quando la decta adomanda facesse innanzi che 'l mercato si saldasse. E chi contro facesse paghi, per ciascuna volta, all'arte soldi cinque di denari.

xvii. — *Come a' rectori sia licito d'imporre bandi, e condannare, e fare comandamenti et imposte a' compagni.*

Statuto et ordinato è, che tucte e ciascuna pene e bandi facti, et imposte facte ² per li rectori della decta arte, di quelle cose che si aspectino alla decta arte, tucti ³ e ciascuno compagno della decta arte, li rectori li debbiano e possano riscuotere, e torre e fare pagare, et in veruno modo rendere. Ancora, che li rectori della decta arte, e quelli che per lo tempo saranno, possano e a loro sia licito imporre pene e bandi a tucti i compagni della predecta arte, ciaschuna volta e quante volte e' vorranno, di quelle e per quelle cose che aspectano et apartengono alla decta arte, insino alla quantità di soldi diece di denari fiorentini piccioli; salvo tucta volta le pene che si contengono nel decto Breve, overo in alcuno capitolo del decto Brieve della decta arte. E sia licito a' decti rectori, e possano e debbiano le decte cose mandare ad executione, li decti bandi e comandamenti e sentenze e processi per loro facti, overo per li loro precessori, per le decte cose fare, pignorare e gravare ciaschuno de' compagni della decta arte,

¹ Cioè, possa e debba averla.

² Il codice ha *facti*.

³ Cioè, a tutti.

per quante volte e di quante volte, ogni volta che a loro piacerà, insino in quantità e nella valuta di quello che nel decto overo ne' decti sentenze o comandamenti si contengono, per lo messo della decta arte, overo per altro messo a cui il commettersono. E qualunque de' decti compagni contradiasse o contradicesse, overo dinegasse al messo della decta arte, overo ad altro messo, overo famiglia mandata da' decti rectori per li facti e cagioni della decta arte, alcuno pegno overo preda; i predecti rectori possano e debbiano torre per pena a quello cotale che contradiasse overo contradicesse, per ciascuna volta, soldi cinque di denari piccioli. E di questo si stia e creda al giuramento e al raportamento del decto messo. E quelli soldi cinque non rendano; ma inmantenente li facciano pervenire a mano del camarlingo della decta arte, ricevente per l' arte predecta.

xviii. — *Delli uficiali che commectessero furto o baractaria delle cose dell' arte predecta.*

Statuto et ordinato è, che se alcuno rectore overo camarlingo di questa arte commectesse o facesse alcuno furto, overo facesse fare, di cosa che si appartenesse all' arte predecta, nel tempo del loro uficio, overo ch'elli sapesse c'altre lo facesse o avesse facto, e nollo manifestaranno; i rectori proximi susequenti dopo a' decti rectori, overo camarlingo, che le decte cose avesse commesse, a loro, overo a ciascuno di loro, debbino torre per pena soldi quaranta di denari, per ciascuna volta. E se non pagasse i decti quaranta soldi, li rectori sieno tenuti e debbiano quello cotale di dinunziarlo et accusarlo al Podestà della terra di Prato, overo ad altro uficiale che tenesse allora il reggimento, accusarlo di spergiuro: e facciali ¹ pagare livre tre di denari, secondo la forma dello Statuto di Prato; e facciallo pilliare, se ciò si può fare di ragione, onde paghi al camarlingo dell' arte, ricevente per l' arte predecta, li decti soldi xli. E quando li arà pagati, non debbia nè possa essere nè rectore nè camarlingo di questa arte, e debbia mendare il furto al comune dell' arte, overo a colui di cu'elli fosse il decto furto.

¹ Cioè, il Potestà, o qualche altro uficiale, gli faccia pagare ec., e lo faccia pigliare.

xviii. — *Come ciascuno compagno è tenuto di rappresentare tucte cose e massarizie appartenenti all'arte.*

Statuto et ordinato è, che se veruno de' compagni di questa arte avesse, ovvero avesse avuta, o che alle sue mani fosse pervenuta, alcuna massarizia dell'arte, ovvero d'alcuno de' compagni dell'arte, la quale s'appartenesse alla detta arte; sia tenuto quello cotale compagno, che à la detta massarizia, di rappresentarla a coloro ovvero a colui, di cui fosse, ovvero la detta massarizia s'appartenesse, da ivi ad otto die che la detta massarizia li fie pervenuta alle mani. E se non sapesse di cui fosse, sia tenuto di rappresentarla a' nostri rectori infra 'l detto termine. E chi non la rappresentasse, ovvero contro facesse, sia punito per ogni volta per li nostri rectori in soldi cinque di denari piccioli.

xx. — *Che veruno, che non faccia la detta arte, non possa essere electo nè fare alcuno uficio dell'arte predicta.*

Ancora statuto e ordinato è, che veruno che non faccia questa arte della calzolaria non possa nè debbia essere electo a veruno uficio della detta arte; eccetto che 'l messo e 'l notaio, che possano fare li loro ufici, bene che non facciano la detta arte.

xxi. — *Come ciascuno comparisca, e vada dove li rectori li manderanno comandando.*

Statuto e ordinato è, che qualunque sarà richiesto per parte de' rectori di questa arte, ovvero per loro ufficiale, o in persona, o alla casa ovvero bottega dov'elli habiti o stia; e la detta richiesta sarà facta asapere alla famiglia, ovvero discepolo del detto compagno così richiesto, lo quale debbia andare a certo luogo determinato per li detti rectori, ovvero altro loro ufficiale; e nel detto luogo personalmente non sarà innanzi che per li rectori, dinanzi alli altri compagni, fosse facta alcuna proposta con scriptura, ovvero sanz'essa; sia punito, per ciascuna volta, per li rectori, chi contro farà, in denari dodici, se già non avesse leggittima scusa.

xxii. — *Come ciascuno compagno è tenuto adempiere ed osservare questo Brieve.*

Statuto e ordinato è, che tucti e ciaschuno compagno dell'arte predecta sia tenuto e debbia, in nome di giuramento, tucte e ciaschune cose che sono scripte in questo Brieve, o che in questo si contengono, osservare e fare adempiere, e contro non venire in veruno modo overo ingegno, a buona fede, senza frodo, a sano e a buono intendimento e puro, rimosso odio amore e prezo, e ogni mala sophistication o intendimento; a pena di quello che nel decto Breve si conthiene, che di facto, e senza alcuno termine o solennità, torre li si possa per li nostri rectori, et ancora più quello che a'decti rectori piacerà.

xxiii. — *Che veruno non lavori nè apra bottega il venerdì sancto.*

Statuto et ordinato è, che veruno compagno di questa arte non debbia per tucto il dì di venardì santo aprire bottega, overo tenerla aperta, nè lavorare, nè fare l'arte della calzolaria, overo far fare, in alcuna parte o luogo: e chi contro a ciò farà, li rectori, che per lo tempo saranno, lo puniscano per ciascuna volta in soldi cinque di denari; e quello cotale lavorante punire per ciascuna volta anco in soldi cinque, se lavorasse fuori di bottega. E sieno tenuti li rectori quello cotale die cercare per Prato; e coloro che truovano contrafacienti, punire nelle decte pene. E se in quello die e'trovassono alcuna bottega coll'uscio chiuso, e dentro fosse alcuna persona; e li rectori a quella cotale bottega chiamassero, ed e'non fosse loro risposto overo aperto; puniscano il signore, overo maestro di quella cotale bottega, in soldi cinque di denari. Ma possa ciaschuno tenere aperto un pò ¹ l'uscio, e vendere e rendere lavorio facto.

¹ Il codice ha *umpò*.

xxiiii. — *Come ciascuno è tenuto d'accusare il fratello che non avesse giurato.*

Statuto e ordinato è, che se alcuno compagno della predecta compagnia avrà veruno fratello, il quale fosse in età di sedici anni, ovvero da indi in su, e questa arte facessero insieme, ovvero questa arte in una medesima bottega facessero; sia tenuto quello cotale compagno, il predecto suo fratello, di dinunziarlo a' nostri rectori, che per lo tempo saranno, infra otto di poscia che con lui arà facta la decta arte. E li rectori debbiano costringere quello cotale a giurare al Brieve e a l'arte della decta calzolaria. E chi contro a ciò facesse, sia punito per li nostri rectori, per ciascuna volta, in soldi diece di denari fiorentini piccoli.

xxv. — *Dell'ore proibite, nelle quali non si debbia lavorare in veruno modo.*

Ancho ordiniamo e fermiamo, che veruno della decta compagnia non lavori, ovvero faccia, nè che non faccia lavorare, ovvero fare, ovvero non permecta che si lavori, ovvero faccia fare in veruno modo l'arte della calzolaria in veruno di di sabbato, dopo a suono di vespro; e ne'sabbati della quaresima s'intenda al vespro che suona alla pieve di sancto Stefano di Prato. Nè ancora nelle 'nfrascripte vigilie non si lavori, nè lavorare si faccia, nè si permetta, dopo al suono di nona: ciò sono, nella vilia di pasqua di Natale, del Risorexo e della Pentecosta ovvero Rosada; nè di Sancta Maria del mese di marzo, e di Sancta Maria di mezo agosto, e del mese di settembre, e della pasqua del Corpo di Cristo; a pena e bando di due soldi per ciascuna volta: li quali paghi al camarlingo della decta arte, per la arte predecta ricevente, chi contro a ciò farà. Ma sia licito a ciascuno compagno dell'arte predecta, nelle decte hore, di talliare correggiuoli per incorreggiare calzamenti, e quelli calzamenti incorreggiare, informare et intalliare, e apiccare appiccatoi. Sopra le decte cose li rectori, che pello tempo saranno, sieno tenuti e debbiano personalmente, una volta il mese, e più quelle che a loro piacerà, di cercare diligentemente per la terra di Prato. E che veruno de' compagni predecti sia

al decto capitolo tenuto a giuramento; ma sia solamente ed efficacemente tenuto di pagare la pena predecta.

xxvi. — *Della pena di chi non pruova l'accusa.*

Statuto et ordinato è, che se alcuno de' compagni dell'arte predecta accuserà ovvero dinumpzierà veruno di questa arte della calzolaria della terra di Prato, ovvero del suo distrecto; e quella accusa ovvero denumpzia non proverà secondo la forma che si conthiene nel Brieve predecto, dove questo Brieve pone il modo del provare le decte accuse ovvero denumpzie; sia tenuto quello cotale accusatore o dinumpziatore di pagare, per ciaschuna volta, soldi diece di denari al camarlengo dell'arte predecta e per la decta arte ricevente.

xxvii. — *Come tucti i compagni sono tenuti, alla richiesta de' rectori, di sodare l'arte per sufficienti mallevadori.*

Ancora ordiniamo e fermiamo, che qualunque forestieri ovvero terraczano vorrà fare in Prato, ovvero nel suo distrecto, questa arte della calzolaria; sia tenuto e debbia, a richiesta et a volontà de' rectori dell'arte predecta, che per lo tempo saranno, dare a' decti rectori, riceventi per la decta arte e compagnia, buoni e sufficienti mallevadori d'ubidire e comparire a tuct'i comandamenti de' rectori della decta arte, e d'osservare tucte e ciascuna cose che si contengono nel decto Brieve. E se alcuno cessasse di fare le predecte cose, li rectori che per lo tempo saranno, per ogni via e modo che mellio potranno, le decte cose facciano osservare; a pena di soldi venti di denari, li quali debbiano essere loro tolti per li susequenti rectori per l'arte predecta riceventi.

xxviii. — *Come li rectori, in nome della decta arte, possano fare carte e finire.*

Statuto e ordinato è, che ciascuno rectore, che per lo tempo saranno nella decta arte della calzolaria, possano e a loro sia licito liberamente contrarre e far fare carte per nome dell'arte, e finire e cancellare carte e comandamenti, e fare rifiutagioni e chetazioni d'altre

carte facte, in nome e per nome di tucta la compagnia overo arte prepecta; e quelle restituire e dare, quando caso o bisogno fosse, senza veruno altro consillio overo persona dell' arte prepecta.

xxix. — *Che veruno non dica villania delli nostri rectori.*

Ancora statuto e ordinato è, che veruno de' compagni dell' arte prepecta no abbomini nè non dica villania de' rectori, overo d' alcuno di loro; overo non debbia dire alcuna parola ingiuriosa delli rectori, overo d' alcuno di loro; overo parole che fossono contro all' onore dell' arte prepecta, alla pena di soldi diece per ciascuno, e ciascuna volta, chi contrafarà.

xxx. — *Che veruno non consillii fuori della proposta.*

Statuto e ordinato è, che veruno de' compagni dell' arte della calzolaria no aringhi nè aringare debbia, oltra alla proposta che fie facta per li rectori, overo per loro notaio; alla pena di soldi cinque per ciascuno, e per ciascuna volta, chi contrafacesse: la quale pena li rectori che per lo tempo saranno, li' l facciano pagare al camarlingo dell' arte per la decta arte ricevente.

xxxi. — *Come ciaschuno è tenuto di pagare le'mposte dell' arte.*

Statuto e ordinato è, che tucti e ciascuno compagno dell' arte, che alla decta arte arà giurato, e che farà la decta arte e bottega dell' arte prepecta, sieno tenuti e debbiano per bottega, tucte e ciascuna spese e imposte facte, overo che si faranno, per la decta arte, in tucte e per tucte pagare, e' comandamenti de' decti rectori obbedire et ad esecutione mandare, come li fie comandato overo imposto.

xxxii. — *Come ciascuno de' compagni è tenuto d' andare ad onorare il corpo del compagno morto.*

Statuto e ordinato è, che tucti e ciascuno de' compagni dell' arte prepecta sia tenuto o debbia, per legame di giuramento; et ancora a pena di soldi due per ciascuno, e ciascuna volta che contrafacesse

alle nfrascrite cose che si contengono in questo capitolo; siano tenuti e debbiano, almeno uno de' compagni per ciascuna bottega della decta arte, andare ad onorare il corpo di ciascuno de' compagni dell'arte preducta, il quale morisse nella terra di Prato, a quella hora che incomincerà a sonare alla chiesa dove quello cotale morto si dee sopellire; e qui stare tanto, che quello cotale morto sia portato alla chiesa; e acompagnarlo alla decta chiesa, secondo l'usanza della terra di Prato. Et ancora sieno tenuti e debbiano le loro botteghe, dove fanno la decta arte, immantenente chiudere, quando incomincia a sonare per lo decto morto; e tenerle tanto chiuse, che quel cotale sia sopellito: e neuno allora lavori, overo lavorare faccia overo permetta; alla pena di soldi due di denari, per ciascuno, e ciascuna volta che contro facesse nelle preducte cose. Et acciò che nelle preducte cose non si commetta ignoranza overo difecto, ma possansi adempiere perfectamente; li rectori, che per lo tempo saranno, facciano notificare e dire per lo messo dell'arte, overo per altra persona che loro piacerà, la morte di quello cotale compagno a tucti li huomini della decta arte, che fanno l'arte nella terra di Prato. De' quali huomini, li rectori che per lo tempo saranno, ne eleggano uno che coll'uno de' decti rectori vada, e cerchino delle preducte cose di chi contro facesse; e l'altro rectore rimanga ad onorare lo corpo del compagno preducto: lo quale rectore, con uno de' compagni dell'arte che allora sarà presente, quale a lui piacerà, insiemenente eleggano, de' compagni dell'arte, coloro tanti e tali che alla loro discrepzione paia convenevole et honesto, a portare alla chiesa quello cotale morto; tuctavia se li parenti di quello cotale compagno sono contenti che per li huomini dell'arte questo si faccia.

xxxiii. — *Che veruno non tolga nè casa nè bottega
a veruno dell'arte.*

Ancora statuto et ordinato è, per buono e paceffico stato delli huomini dell'arte preducta, che veruno della decta arte ardisca overo prosumma di torre, overo far torre, a veruno de' compagni dell'arte preducta alcuna casa overo botthega, che alcuno compagno dell'arte preducta avesse overo tenesse a pigione, contro alla volontà di quello cotale che la decta casa overo bottega tenesse; alla pena di soldi qua-

ranta per ciascuno e ciascuna volta, chi contro facesse nelle predecite cose; li quali sia tenuto di dare e pagare al camarlingo della decata arte per la decata arte ricevente.

xxxliii. — *Che veruno non faccia ambasciata o petitione in nome dell'arte, senza licenzia.*

Statuto e ordinato è, che veruno de' compagni dell'arte predecata ardisca overo prosommi di dare o porgere overo fare, dinanzi ad alcuno rectore overo ufficiale della terra di Prato, così pratese come forestieri, alcuna petitione, ambasciata overo querimonia, per alcuno modo o via, per parte overo da parte della decata università dell'arte predecata; se non quando espressamente, e con deliberatione dell'arte predecata, li fie imposto e comandato, overo dalli rectori imposto per l'arte predecata, con consentimento de' loro consillieri che a quello tempo saranno; sotto pena et a pena di soldi venti di denari, a lui essere tolti ¹ infra 'l terzo die, per li rectori che per lo tempo saranno, per ciascuna volta, chi contro farà; li quali non si debbiano rendere, nè a lui per altro modo stanziare.

xxxv. — *De' sindachi dell'arte, e del loro uficio.*

Ancora statuto e ordinato è, che quando li sindachi, che anno a sindacare li huomini et ufficiali della decata arte, che quando quelli quattro uomini, overo sindachi, saranno extracti del bosolo insieme colli rectori, per legame di giuramento, et alla pena di soldi diece per ciascuno, debbiano diligentemente vedere e calcolare tucte e ciascuna spesa facta per li vecchi ufficiali, e ricevere tucte le petitioni

¹ Cioè, da essere a lui tolti, ec.

